



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 10 aprile 1978, n.2;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1991, n.24;
- VISTA** la legge 22 febbraio 1994, n.146;
- VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- VISTA** la Legge 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- VISTA** la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTA** la Legge Regionale del 12 agosto 2014, n.21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4, come modificato dall'art. 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";
- VISTA** la Delibera di Giunta 26 febbraio 2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della Legge Regionale 9 gennaio 2013, n. 3;
- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la nota protocollo n. 12333 del 16 marzo 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26 febbraio 2015;
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale 21 luglio 2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;
- VISTO** il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a "Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;

- VISTA** la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento fra le attività dipartimentali e la Commissione tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.P.Reg. n.645/Area I°/S.G. del 30/11/2017 con il quale è stato nominato Assessore Regionale del Territorio e Ambiente l'On. Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 708 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;
- VISTA** la nota n. 53218 del 11/10/2016 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, acquisita al protocollo n. 66652 del 12/10/2016 del Dipartimento Regionale Ambiente, con la quale è stato trasmesso il rapporto preliminare (ex art. 12 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- VISTA** la nota n. 75281 del 17/11/2016 del Dipartimento Regionale Ambiente, con cui è stata avviata la fase di consultazione al rapporto preliminare (ex art. 12 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- VISTA** la nota n. 75790 del 25/11/2016 dell'ARPA Sicilia, acquisita al protocollo n. 78015 del 28/11/2016 Dipartimento Regionale Ambiente, con la quale è stato trasmesso il parere di competenza al rapporto preliminare predetto, evidenziando la necessità di sottoporre il Piano in argomento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- VISTA** la nota n. 9579 del 07/12/2016 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, acquisita al protocollo n. 81084 del 12/12/2016 Dipartimento Regionale Ambiente, con la quale è stata espressa: *"valutazione positiva in merito al Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, si ritiene opportuno evidenziare in relazione al procedimento in oggetto, che lo stesso dovrà tenere conto, per ogni intervento esecutivo delle prescrizioni e degli indirizzi previsti nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico;*
- VISTA** la nota n. 8148 del 20/12/2016 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, acquisita al protocollo n. 83639 del 21/12/2016 Dipartimento Regionale Ambiente, con la quale è stata evidenziata la necessità di sottoporre il Piano, in argomento, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- VISTA** la nota n. 45457 del 21/12/2016 del Dipartimento Regionale dell'Energia, acquisita al protocollo n. 83751 del 21/12/2016 del Dipartimento Regionale Ambiente, con la quale, con riferimento alla procedura in argomento sono state trasmesse: le schede informative relative ai siti minorari dismessi, alle concessioni dei siti minerari ad oggi in attività, alla S.P.A ENI Mediterranea Idrocarburi, alla S.r.l. Mofeta dei Palici;
- VISTA** la nota n. 39422 del 21/12/2016 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, acquisita al protocollo n. 157 del 03/01/2017 Dipartimento Regionale Ambiente, con la quale è stata evidenziata la necessità di sottoporre il Piano in argomento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- VISTA** la nota n. 11422 del 22/12/2016 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, acquisita al protocollo n. 399 del 04/01/2017 del Dipartimento Regionale Ambiente, con la quale si evidenzia che *"ogni intervento atto a modificare e/o incidere sulle aree tutelate, deve tener conto delle particolari emergenze naturalistiche, paesaggistico-ambientali, architettoniche e archeologiche individuate all'interno dei suddetti Piani e pertanto lo strumento di pianificazione proposto deve valutare l'incidenza e la compatibilità con le norme di indirizzo e prescrittive dei piani in argomento a partire dalla fase di vigilanza, alla fase di stoccaggio, trasferimento e smaltimento;*
- VISTA** la nota n. 237448 del 15/12/2016 dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, acquisita al protocollo n. 404 del 04/01/2017 del Dipartimento Regionale Ambiente, con la quale è stato riscontrato: *"Nulla da evidenziare e/o prescrivere per le competenze di quest'Ufficio limitatamente al rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);*
- VISTA** la nota n. 45756 del 21/12/2016 del Libero Consorzio Comunale di Trapani, acquisita al protocollo n. 611 del 04/01/2017 Dipartimento Regionale Ambiente, con la quale è stata evidenziata la necessità di sottoporre il Piano in argomento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- VISTA** la nota n. 6575 del 03/02/2017 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, acquisita al protocollo n. 12431 del 20/02/2017 del Dipartimento Regionale Ambiente, con la quale è stata fatta

richiesta al Dipartimento Regionale Ambiente di conoscere l'esito della relativa procedura di verifica di assoggettabilità a VAS al Piano in argomento;

VISTA la nota n. 13457 del 22/02/2017 del Dipartimento Regionale Ambiente, indirizzata al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con cui si è avanzata richiesta di presentare le relative controdeduzioni alle osservazioni pervenute, da parte dei Soggetti con Competenza in Materia Ambientale, a conclusione della fase di consultazione al rapporto preliminare (ex art. 12 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

VISTA la nota n. 13490 del 07/03/2017 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, acquisita al protocollo n. 18156 del 09/03/2017 del Dipartimento Regionale Ambiente con la quale, in esito alla nota n. 13457 del 22/02/2017 del Dipartimento Regionale Ambiente si ritiene che *"...il Piano regionale amianto non comporterà impatti significativi sull'ambiente atteso che il quadro ambientale di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione e comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III, IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, essendo rifiuti speciali, è demandato al Piano regionale dei rifiuti speciali"*;

VISTA la nota n. 27201 del 11/04/2017 del Dipartimento Regionale Ambiente, indirizzata al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali (ex art. 91 L.R. 9/2015), con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa al Piano in argomento per la stesura del relativo provvedimento di verifica (ex art. 12, comma 4 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

VISTA la nota n. 26708 del 02/05/2018 del Dipartimento Regionale Ambiente, indirizzata al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con cui si è avanzata richiesta d'integrazioni a seguito del provvedimento di deliberazione, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali (ex art. 91 L.R. 9/2015) durante la seduta plenaria del 19/04/2018;

VISTA la nota n. 26462 del 29/05/2018 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, acquisita al protocollo n. 33597 del 29/05/2018 del Dipartimento Regionale Ambiente, con la quale sono state trasmesse le integrazioni richieste dal Dipartimento Regionale Ambiente con nota n. 26708 del 02/05/2018;

VISTA la nota n. 34716 del 04/06/2018 del Dipartimento Regionale Ambiente, indirizzata alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali (ex art. 91 L.R. 9/2015), con la quale è stata trasmessa la nota n. 26462 del 29/05/2018 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;

ACQUISITO il **Parere n. 213/2018 del 08/08/2018** reso all'unanimità dalla *Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*, durante la seduta del 08/08/2018, trasmesso con nota prot. n. 51137 del 08/08/2018 al Servizio i "Valutazioni Ambientali", in quanto Segreteria a supporto della medesima Commissione;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art.1

ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. il *"Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto - Autorità Procedente/Proponente, Regione Siciliana - Dipartimento della Protezione Civile Serv. S.6 Ufficio Amianto*, in conformità al parere n. 213/2018 del 08/08/2018, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale durante la seduta del 08/08/2018.

Art.2

Costituisco parte integrante del presente Decreto il **Parere Ambientale 231/2018 del 29/09/2018** approvato all'unanimità dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali durante la seduta plenaria del 29/09/2018.

Art.3

Il *Dipartimento della Protezione Civile Serv. S.6 Ufficio Amianto della Regione Siciliana*, n.q. di *Autorità Procedente* nonché *Soggetto Proponente*, è invitato ad avviare il procedimento ex art. 13 comma 1 del medesimo D.Lgs, trasmettendo alla Autorità Competente il relativo Rapporto Preliminare Ambientale corredato da tutta la documentazione tecnica necessaria all'avvio della predetta procedura, rispettando tutte le condizioni contenute nel parere n. 213/2018 del 08/08/2018, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale durante la seduta del 08/08/2018, con le seguenti condizioni:

- Analizzare le coerenze o le conflittualità esistenti fra il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e

gli altri strumenti della pianificazione regionale, con particolare riguardo al Piano di gestione da amianto, sebbene non formalmente adottato;

- Valutare i possibili impatti significativi e/o negativi affrontando e prendendo in considerazione gli eventuali interventi di mitigazione e compensazione;
- Prevedere gli interventi volti a ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla bonifica dei materiali contenenti amianto (MCA);
- Il Piano di monitoraggio ambientale (PMA) si dovrà caratterizzare per il raccordo con il sistema complessivo di monitoraggio delle politiche ambientali e territoriali;
- Implementare il Piano de quo con la procedura di Valutazione d'Incidenza da ricomprendersi in uno alla VAS a norma dell'art. 5, comma 4 del DPR 357/97, qualora lo stesso potrebbe interessare aree che ricadono nella Rete di Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC).

Art.4

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e solo per le previsioni di Piano indicate negli elaborati trasmessi a questo Assessorato.

Art.5

Il presente decreto, insieme alla documentazione trasmessa, sarà pubblicato integralmente, ai sensi dell'art. n. 17, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006, sul portale ambientale, SI-VVI, di questo Assessorato, in ossequio all'art. n. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 come modificato dal comma 6 dell'articolo n. 98 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Art.6

Il Dipartimento della Protezione Civile Serv. S.6 Ufficio Amianto della Regione Siciliana, n.q. di *Soggetto Proponente*, nonché *Procedente* è onerato di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, licenza, parere, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale (VIA, VAS o V.Inc.A.) su eventuali modifiche al progetto in argomento, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione.

Art.7

Il Dipartimento della Protezione Civile Serv. S.6 Ufficio Amianto della Regione Siciliana, n.q. di *Autorità Procedente*, nonché *Proponente*, provvederà alla pubblicazione del presente Decreto sul sito web istituzionale.

Art.8

Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Art.9

I termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati decorreranno dalla data di pubblicazione sul portale ambientale.

Palermo, 25 SET. 2018





Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

OGGETTO: VAS R45 Regione Siciliana - Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto

AUTORITA' PROCEDENTE: Dipartimento Regionale della Protezione Civile

AUTORITA' COMPETENTE: Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 231/2018 del 29 agosto 2018

Vista la nota n.27201 del 11 aprile 2017, con la quale la segreteria della CTS del Dipartimento Regionale Ambiente, ha inviato a questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

Vista la Direttiva Europea 2001/42/CE (Direttiva VAS), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

Vista la legge n. 257 del 27 marzo 1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

[Handwritten signature]

Visto il D.P.R. n. 08 agosto 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";

Visto il D.M. 06 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

Visto il D.M. 14 maggio 1996 "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257";

Visto il D. Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il D.M. 20 agosto 1999 "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

Vista la Legge n. 93 del 21 marzo 2001 "Disposizioni in campo ambientale";

Visto il D.M. 29 luglio 2004, n. 248, con il quale è stato emanato il "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 27 dicembre 1995 "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";

Vista la legge regionale n. 10 del 29 aprile 2010 recante "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 327 del 26 settembre 2013 all'oggetto " Piano straordinario di interventi sanitari nelle aree a rischio ambiente della Sicilia - Apprezzamento", e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 17 dicembre 2014 all'oggetto " Piano straordinario di interventi sanitari nelle aree a rischio ambiente della Sicilia - Apprezzamento", e relativi allegati;

Vista la Circolare del 22 luglio 2015 che detta le linee guida per la redazione del "Piano Comunale Amianto - art. 4, comma 1, lettera b, L.R. n. 10/2014";

Visto l'art.91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 rubricato "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art.44 della Legge Regionale n. 3 de 17.03.2016;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21 luglio 2015 concernente "Commissione Regionale per le autorizzazioni ambientali di cui all'art.91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - Approvazione";

Visto il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 con il quale è stata istituita la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Visto l'art. 3, comma 1 lett. a.2), del D.A. n. 147/GAB del 18 aprile 2018 recante le norme sul funzionamento di questa Commissione Tecnica Specialistica;

Vista la documentazione tecnico amministrativa inerente il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"; trasmessa a questa Commissione, costituita dai seguenti elaborati:

- Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto Aprile 2016
- Registro regionale siciliano dei mesoteliomi: anni 1998-2014;
- Protocollo Sanitario regionale standardizzato per gli accertamenti sanitari in materia di amianto;
- Contributi pervenuti da parte dei S.C.M.A.

nonché i seguenti ulteriori documenti:

- deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 17 dicembre 2014 all'oggetto " Piano straordinario di interventi sanitari nel sito di interesse nazionale di Biancavilla - Apprezzamento", e relativi allegati;
- nota della Protezione Civile - DRPC - Servizio S.6 - ufficio amianto del 11 ottobre 2016 prot. n. 53218 (prot. A.R.T.A. n. 66652 del 12.10.2016) con la quale si sollecita la verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano de quo;
- nota della Protezione Civile - DRPC - Servizio S.6 - ufficio amianto del 17 ottobre 2016 prot. n. 54488 (prot. A.R.T.A. n. 68019 del 18.10.2016) di convocazione riunione regionale sull'amianto per il giorno 25.10.2016 con all'ordine del giorno al secondo punto lo stato di attuazione della procedura VAS;
- nota della Protezione Civile - DRPC - Servizio S.6 - ufficio amianto del 10 novembre 2016 prot. n. 59679 (prot. A.R.T.A. n. 74776 del 15.11.2016) con la quale si notifica il verbale riunione regionale sull'amianto tenutasi il giorno 25.10.2016;
- nota di questo Assessorato prot n. 75281 del 17 novembre 2016 con la quale avvia la fase di consultazione dei S.C.M.A.
- nota di questo Assessorato prot. n. 13457 del 22 febbraio 2017 (Autorità Competente) con la quale si chiede all'Autorità Procedente di controdedurre ai contributi/pareri pervenuti dai S.C.M.A.;

- nota della Protezione Civile – DRPC – Servizio S.6 – ufficio amianto del 07 marzo 2017 prot. n. 13490 (prot. A.R.T.A. n. 18156 del 09.03.2017) inerente le controdeduzioni ai contributi pervenuti dal S.C.M.A.

Vista la nota prot. n. 75281 del 16 novembre 2016 con la quale l'Autorità Competente ha avviato la fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. individuando quali soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) i seguenti Enti:

Assessorato Reg. le del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento Regionale dell'Ambiente:

- Servizio 2 - Pianificazione e Programmazione Ambientale
- Servizio 3 - Gestione tecnico amministrativa Interventi Ambientali
- Area 2 - Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente (UTA)

Dipartimento Reg. le dell'Urbanistica

Comanda del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Ispettorati Dipartimentali delle Foreste sedi provinciali.

Assessorato Reg. le dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

- Soprintendenza BB. CC. AA. di Agrigento
- Soprintendenza BB. CC. AA. di Caltanissetta ~
- Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania
- Soprintendenza BB. CC. AA. di Enna
- Soprintendenza BB. CC. AA. di Messina
- Soprintendenza BB. CC. AA. di Palermo
- Soprintendenza BB. CC. AA. di Ragusa
- Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa
- Soprintendenza BB. CC. AA. di Trapani

Assessorato Reg. le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

- Dipartimento Reg. le degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura
- Dipartimento Reg. le degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura
- Dipartimento Reg. le della Pesca Mediterranea
- Dipartimento Reg. le dello Sviluppo Rurale e Territoriale
- Dipartimento Reg. le Azienda Foreste Demaniali

Assessorato Reg. le dell'Economia

Dipartimento Reg. le Finanze e Credito

Assessorato Reg. le delle Attività Produttive

Dipartimento Reg. le delle Attività produttive

Assessorato Reg. le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Reg. le dell'Energia

Assessorato Reg. le del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Dipartimento Reg. le del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Assessorato Reg. le della Salute

- Dipartimento Reg. le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
- Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA

Struttura territoriale - DAP di Agrigento

Struttura territoriale - DAP di Caltanissetta

Struttura territoriale - DAP di Catania

Struttura territoriale - DAP di Enna

Struttura territoriale - DAP di Messina

Struttura territoriale - DAP di Palermo

Struttura territoriale - DAP di Ragusa

Struttura territoriale - DAP di Siracusa

Struttura territoriale - DAP di Trapani

Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Dipartimento Regionale della Programmazione

Ufficio del Genio Civile di Agrigento

Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta

Ufficio del Genio Civile di Catania

Ufficio del Genio Civile di Enna

Ufficio del Genio Civile di Messina

Ufficio del Genio Civile di Palermo

Ufficio del Genio Civile di Ragusa

Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Ufficio del Genio Civile di Trapani

Province Regionali

- Ufficio di pianificazione territoriale

- Protezione civile

- Tutela ambientale

- Controllo e prevenzione ambientale

- SRR Gestione Rifiuti

- Consorzi di Bonifica

Provincia Reg.le di Agrigento

Provincia Reg.le di Caltanissetta

Provincia Reg.le di Catania

Provincia Reg.le di Enna

Provincia Reg.le di Messina

Provincia Reg.le di Palermo

Provincia Reg.le di Ragusa

Provincia Reg.le di Siracusa

Provincia Reg.le di Trapani

Enti gestori delle Riserve Naturali Orientate - RNO

Ente Parco Fluviale dell'Alcantara

Ente Parco dell'Etna

Ente Parco della Madonie

Ente Parco dei Nebrodi

Preso atto che fra i S.C.M.A. non è stato individuato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Esaminati i contributi pervenuti dai S.C.M.A. che sono stati considerati nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere, per gli aspetti esclusivamente pertinenti alla valutazione ambientale;

Preso atto della risposta alle osservazioni formulate dall'Autorità Procedente con nota prot.13490 del 07.03.2017 (prot. A.R.T.A. 18156 del 09.03.2017);

Visto il verbale di audizione del proponente del 05 luglio 2017;

Visto il verbale di riunione tecnica del 02 agosto 2017;

Visto il verbale di riunione tecnica del 27 settembre 2017;

Vista la nota prot. n. 1040 del 09 gennaio 2018 con la quale il Servizio I del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha chiesto al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (Servizio 5 e Servizio 6) dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità di dare riscontro, entro 15 giorni, a quanto richiesto dal gruppo (strutturato di questa Commissione (nota prot. A.R.T.A. n. 453 del 05.01.2018);

Vista la nota prot. 5906 del 31 gennaio 2018 con la quale il Servizio I del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha comunicato a questa Commissione che "Con riferimento alla sopracitata nota questo Servizio, n.q. di Segreteria della CTS, non avendo avuto alcun riscontro, entro i termini prestabiliti dalla stessa nota, su quanto richiesto all'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, comunica a codesta CTS di procedere al rilascio del parere di competenza";

Visto il provvedimento assunto da questa Commissione nella seduta del 19 aprile 2018 inoltrato, dalla Segreteria Tecnica, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con nota prot. 26708 del 02 maggio 2018;

Vista la nota di riscontro alle richieste formulate da questa Commissione rassegnata dal Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. 23462 del 29 maggio 2018 (prot. A.R.T.A. n. 33597 del 19.05.2018);

Vista la nota prot. n. 34716 del 04 giugno 2018 con la quale il Servizio I Valutazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha inoltrato al referente la nota fatta pervenire dal Dipartimento di Protezione Civile prot. n. 23462 del 29 maggio 2018.

Premesso che

- il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto rientra nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 12 del D.lsg. 152/2006;
- il Dipartimento della Protezione Civile ha richiesto l'avvio del procedimento con nota prot. n. 44010 del 11 agosto 2016 e ulteriore sollecito prot. 53218 del 11 ottobre 2016;
- con nota prot. 275281 del 17 novembre 2016 l'autorità procedente ha avviato la fase di consultazione sul Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento

e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, Interpellando n.61 S.C.M.A. alla fine della quale sono pervenuti n.8 pareri/contributi da parte dei SCMA:

1. Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento – prot. n. 11422 del 22.12.2016;
 2. Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta – prot. n. 9579 del 07.12.2016;
 3. Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina – prot. n. 8148 del 20.12.2016;
 4. Libero Consorzio Comunale di Ragusa – prot. n. 39422 del 21.12.2016;
 5. Libero Consorzio Comunale di Trapani – nota prot. n. 45756 del 21.12.2016;
 6. Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPA) – prot. n. 75790 del 25.11.2016;
 7. Genio Civile di Trapani – nota prot. n. 237448 del 15.12.2016;
 8. Dipartimento Regionale dell'Energia – prot. n. 45457 del 21.12.2016;
- l'autorità procedente ha ottemperato alle misure di pubblicità minime pubblicando l'avviso sulla G.U.R.S. n. 33 del 19 agosto 2016 - parte II;
 - l'A.R.T.A. ha provveduto alla pubblicazione sul S.I.V.V.I. in data 21 novembre 2016;

Visti i contributi/pareri inoltrati a questo Assessorato (Autorità Competente) e al Dipartimento della Protezione Civile (Autorità Procedente) da parte di S.C.M.A.:

Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento – prot. n. 11422 del 22.12.2016: ... (omissis) ... alla documentazione tecnica a supporto del piano suddetto si rileva che non è stato effettuato alcun riferimento ai piani paesaggistici della provincia di Agrigento e delle Isole Pelagie le cui aree sono incluse nei piani sopra richiamati. Ogni intervento atto a modificare e/o incidere sulle aree da tutelare deve tenere conto delle particolari emergenze naturalistiche, paesaggistico - ambientali, architettoniche e archeologiche individuate all'interno dei suddetti Piani e pertanto lo strumento di pianificazione proposto, deve valutare l'incidenza e la compatibilità con le norme di indirizzo e prescrittive dei piani in argomento a partire dalla fase vigilanza, alla fase di stoccaggio, trasferimento e smaltimento.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta – prot. n. 9579 del 07.12.2016: ... (omissis)... Preso atto, tra l'altro, che nel territorio di competenza di questa Soprintendenza sono individuati, in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali, i Siti di Interesse Nazionale, ed, inoltre, Istituite Aree ad elevata rischio di crisi ambientale distinte in "Area di Caltanissetta (comuni di Bufora, Gela e Niscemi)"; Visto il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n.42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e ss.mm.ii. Visto D.A. n. 1858 del 02.07.2015 di "Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella Provincia di Caltanissetta", pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 31 del 31 luglio 2015; le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Considerato che nella documentazione allegata al piano in oggetto non sono individuati interventi specifici e strutturali a tutela dell'ambiente e del paesaggio; Nell'esprimere una valutazione positiva in merito al Piano di protezione dell'ambiente,

di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, si ritiene opportuno evidenziare in relazione al procedimento in oggetto, che lo stesso dovrà tenere conto, per ogni intervento esecutivo delle prescrizioni e degli indirizzi previsti nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico. Auspicando un coinvolgimento sempre tempestivo ed efficace, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina – prot. n. 8148 del 20.12.2016: A riscontro della richiesta in oggetto, pervenuta con la nota in riferimento, a parere di questa Soprintendenza si ritiene necessario assoggettare il Piano in oggetto alla procedura di VAS in quanto, benchè nel Rapporto ambientale non compaiono ancora azioni correlate a specifici interventi, nello stesso Rapporto, al punto 12. 1 della Parte quinta, si evince che nelle fasi mirate alla definizione degli strumenti di attuazione e coordinamento, che seguiranno, dovrà essere verificata la coerenza con gli interventi previsti da altri strumenti di pianificazione regionale e locale. A tale proposito, nella Parte seconda (Tutela dell'ambiente) del medesimo Rapporto, tra i vari temi trattati non è stato rinvenuto alcun accenno all'aspetto paesaggistico del territorio regionale esaminato nè ai relativi strumenti di tutela e valorizzazione; in particolare ai Piani Paesaggistici d'Ambito discendenti dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con DA n. 6080 del 21/05/1999. Si rammenta, infatti, che in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 135 del Decreto n. 42/04, la Regione Siciliana ha dato avvio alla stesura dei Piani Paesaggistici d'Ambito; tra quelli che interessano la Provincia di Messina, nel cui territorio la Scrivente ha competenza, rientrano il P.T.P. Ambito n.9, adottato con D.D.G. n. 8470 del 04/12/09 ed in fase finale di approvazione, ed il P.T.P. Ambito n. 8 in fase di preparazione; pertanto i suddetti Piani possono essere considerati come ulteriori strumenti di tutela, le cui informazioni ivi contenute si ritengono utili ad individuare eventuali criticità ambientali che potrebbero scaturire dall'attuazione degli obiettivi, come la messa in sicurezza e la bonifica dei siti contaminati, perseguiti dal Piano in oggetto.

Libero Consorzio Comunale di Ragusa – prot n. 39422 del 21.12.2016: ... (omissis)... Valutati i contenuti della Relazione Generale del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" trasmesso dal Dipartimento dell'Ambiente con la su citata nota n. 75281 del 17/11/2016, ai sensi del comma 2 dell'Art. 12 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., la descrizione delle azioni da intraprendere nel Piano rivestono carattere generale, ma è opportuno segnalare che la pianificazione della bonifica dall'amianto che si propone di attuare avrà indubbi effetti positivi sulle matrici ambientali, umane e culturali/architettoniche in quanto la rimozione dell'amianto da coperture, condotte, discariche non autorizzate, etc., non solo impedirà che avvengano in futuro abbandoni illegali dei MCA, ma eliminerà, soprattutto, potenziali impatti sulla salute umana. Si può ipotizzare che le possibili problematiche ambientali e per la salute umana, potrebbero sorgere nell'ambito delle attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto. Tali attività dovranno essere svolte solo da ditte autorizzate e specializzate che operano in regime di sicurezza, con metodiche che minimizzano il

rilascio di amianto nell'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica rientra nel circuito specifico della gestione dei rifiuti speciali. Non viene descritta l'azione cumulativa e sinergica con altri piani attinenti, quali ad esempio il Piano regionale dei rifiuti speciali, del quale il Piano di gestione dei rifiuti di amianto andrà a costituire uno stralcio. Resta infatti rinviato a quando sarà completata la stesura dello strumento regionale di pianificazione di settore il problema della realizzazione degli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti di amianto. Per aggirare questa problematica, come espresso a pag. 128 delle Relazione Generale, "Nelle more dell'adozione formale del Piano di gestione dei rifiuti di amianto l'Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale della Protezione civile predisporrà, entro 30 giorni dall'approvazione del presente piano e con il supporto del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e di Arpa Sicilia, un Programma d'emergenza per lo smaltimento dei rifiuti di amianto che sarà adottato con procedure d'urgenza per fronteggiare l'attuale carenza di impianti sul territorio regionale." Considerato che la V.A.S. si attua attraverso una valutazione preventiva degli effetti e delle scelte e deve garantire l'integrazione della componente ambientale nelle scelte di settore, se, da una parte, si ritiene comunque sufficiente il grado di approfondimento delle componenti della matrice ambientale, antropica e culturale, si considerano ancora carenti le valutazioni sugli impatti di parte delle azioni previste nel piano, quali ad esempio lo stoccaggio del MCA, in quanto mancano ancora altri essenziali e sinergici strumenti di pianificazione, come il cennato Piano di gestione dei rifiuti di amianto. Pertanto si ritiene che il presente Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, ancora ad un livello non compiutamente definito deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Libero Consorzio Comunale di Trapani - nota prot. n. 45756 del 21.12.2016: ... (omissis) ... Valutati i contenuti della Relazione Generale del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" trasmessa dal Dipartimento dell'Ambiente con nota n. 75281 del 17/11/2016, ai sensi del comma 2 dell'Art. 12 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. La descrizione delle azioni da intraprendere nel Piano rivestono carattere generale, così da ipotizzare che le possibili problematiche ambientali nonché riguardo alla salute umana, potrebbero sorgere nell'ambito delle attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto. Infatti tali attività dovranno essere svolte solo da ditte autorizzate e specializzate, che operano in regime di sicurezza, con metodiche che minimizzano il rilascio di amianto nell'ambiente: lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica rientra nel circuito specifico della gestione dei rifiuti speciali. Non viene descritta l'azione cumulativa e sinergica con altri piani attinenti, quali ad esempio il Piano regionale dei rifiuti speciali, del quale il Piano di gestione dei rifiuti di amianto andrà a costituire uno stralcio. Rimane rinviato allorché sarà completata la stesura dello strumento regionale di pianificazione di settore il problema della realizzazione degli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti di amianto. Per aggirare questa problematica, si rimanda a quanto espresso a pag. 128 delle Relazione Generale, "Nelle more dell'adozione formale del Piano di gestione dei rifiuti di

omianto l'Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale della Protezione civile predisporrà, entro 30 giorni dall'approvazione del presente piano e con il supporto del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e di Arpa Sicilia, un Programma d'emergenza per lo smaltimento dei rifiuti di amianto che sarà adottato con procedure d'urgenza per fronteggiare l'attuale carenza di impianti sul territorio regionale. Stante che la V.A.S. si attua mediante valutazione preventiva degli effetti delle scelte e che deve garantire l'integrazione della componente ambientale nelle scelte di settore, qualora da una parte, si ritenga comunque sufficiente il grado di approfondimento delle componenti della matrice ambientale, antropica e culturale, si considerano ancora carenti le valutazioni sugli impatti di parte, dalle azioni previste nel piano, quali, ad esempio, lo stoccaggio del MCA, in quanto mancano ancora altri essenziali e sinergici strumenti di pianificazione, come il citato "Piano di gestione dei rifiuti di amianto". Si ritiene, per quanto sopra esposto, che il presente Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, uncarchè ad un livello non compiutamente definito, non può non essere sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPA) - prot n. 75790 del 25.11.2016: In riferimento al procedimento VAS in oggetto (protocollo ARPA Sicilia n. 745 / 4 del 21/11/2016), si comunica che tra i documenti scaricati dai siti indicati da codesto Ufficio non è presente il prescritto Rapporto ambientale preliminare, oltre al QA. Tuttavia, si ritiene che il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" rientri tra quelli di cui all'art. 6, commi 1° e 2°, del d.lgs 152/2006, sia in quanto è elaborato anche ai fini della "valutazione e gestione dell'aria ambiente" e "per il settore della gestione dei rifiuti", sia in quanto, definisce "il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque, la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III ...", parte II, del d.lgs.152/2006). Inoltre, considerato che il Piano interessa l'intero territorio regionale, appare evidente altresì l'esclusione dalla riconduzione alla fattispecie di cui all'art.6. c. 3° dello stesso decreto legislativo. Pertanto, si ritiene che per il Piano in questione venga effettuata comunque la valutazione ambientale strategica, senza alcuna verifica di assoggettabilità.

Genio Civile di Trapani - nota prot n. 237448 del 15.12.2016: NULLA da evidenziare e/o prescrivere, per le competenze di quest'Ufficio limitatamente al rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (ex art. 12 del D. Lgs.152/2006 e suc. art. 8 D.P.R. 23/2014) ... (omissis) ...

Dipartimento Regionale dell'Energia - prot n. 45457 del 21.12.2016: Con riferimento alla procedura in oggetto si trasmettono le schede informative relative:

- o ai siti minerari dismessi;
- o alle concessioni dei siti minerari ad oggi in attività, rappresentate in cartografia allegata;

h) predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifico delle aree interessate, che è condizionata alla frequenza di tali corsi;

i) assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

j) censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

In base all'impostazione data dal legislatore nazionale il Piano regionale amianto deve armonizzarsi con il Piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dall'art. 199 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., che a sua volta, deve essere coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa.

Con il D.P.R. 8 agosto 1994 sono state declinate nel dettaglio le modalità operative per dare attuazione ai principi definiti dagli articoli 10 e 12 della Legge n.257/1992 e, per un corretto espletamento delle attività di pianificazioni, sono stati previsti alcuni sotto-piani di settore, all'interno del Piano regionale amianto:

- Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto, integrato con il piano regionale di gestione dei rifiuti (art. 5, commi 2 e 3);
- Piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro (art. 7, comma 1);
- Piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali (art. 9, comma 1);
- Piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti, esercitate dalle province (art. 9, comma 2);
- Programma di coordinamento e indirizzo per lo svolgimento di corsi di formazione professionale a livello operativo e a livello gestionale, mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative (art. 10).

L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (disposizioni in campo ambientale), ha previsto la "realizzazione di una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto e la realizzazione degli interventi di bonifico di particolare urgenza", mediante "il coinvolgimento delle Regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali".

Con il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101 è stato, quindi, adottato il "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n.93".

L'art. 252 del D. Lgs n. 152/2006 ha stabilito che i Siti di Interesse Nazionale (S.I.N.), ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali".

In Sicilia, mediante decreto del MATM, d'intesa con la Regione, sono stati individuati quattro Siti di Interesse Nazionale, nelle aree di Gela (sito n. 3), Priolo (sito n. 4), Blacavilla (sito n. 35) e Milazzo (sito n.53):

L'art. 74 del D. Lgs.112/98 e s.m.f., ha stabilito, inoltre, che: "Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione. Sulla base di tale individuazione le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale e sulle stesse definiscono, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.

Attualmente in Sicilia esistono tre "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale":

- Area di Caltanissetta (Comuni di Butera, Gela e Niscemi);
- Area di Siracusa (Comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Salarino e Siracusa);
- Comprensorio del Melo (Comuni di Condò, Gualtieri Scaminò, Milazzo, Pace del Melo, San Filippo del Melo, Santo Lucia del Melo e San Piet Niceto).

Le due Aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Caltanissetta e Siracusa sono state istituite ai sensi dell'articolo 7 della legge 349/86, con D.P.C.M. del 30/11/1990 e sono state successivamente prorogate con decreti regionali.

In Sicilia la normativa sull'amianto è stata recepita con il D.P.Reg. 27 dicembre 1995 con il quale è stata approvata ed esternalizzata la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre 1995, di adozione del "Piano di protezione dell'amianto, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" della Sicilia. La stessa normativa demanda agli Assessorati competenti l'emanazione delle specifiche norme tecniche di attuazione previste dal piano regionale, con particolare riferimento a:

- 1) Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto;
- 2) Piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato al controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;

3) Piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato alla vigilanza ed al controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica;

4) Piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo delle province sulle attività di smaltimento dei rifiuti.

Con l'approvazione della Legge Regionale n. 10 del 29 aprile 2014 "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto" la Sicilia si è dotata di uno strumento normativo quadro attraverso il quale, rispettando il contesto definito dalle norme statali ed europee, ha affrontato in modo organico ed incisivo il rischio derivante dalla presenza di amianto sul proprio territorio, per la tutela della salute e dell'ambiente, ponendosi i seguenti obiettivi:

- a) tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione;
- b) mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;
- c) sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto;
- d) ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siti contaminati;
- e) promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione;
- f) eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall'amianto in tutto il territorio regionale.

Per conseguire tali obiettivi la Regione ha istituito l'Ufficio amianto, Incardinato presso il Dipartimento Regionale della Protezione civile della Presidenza della Regione, al quale è stato affidato il compito di coordinare tutti i rami di amministrazione, gli enti e le aziende interessate.

La Legge demanda all'Ufficio Amianto i seguenti compiti:

- a) "coordinare efficacemente le procedure di competenza dei singoli rami di amministrazione regionale, dell'A.R.P.A., delle aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti locali;
- b) verificare, ove occorra, l'impiego ottimale delle risorse economiche vincolate in materia di amianto delle singole amministrazioni territorialmente competenti e sollecitare l'utilizzo di quelle non ancora impiegate;
- c) completare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio regionale, avuto riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed ambientale esistente, secondo le

direttive comunitarie e statali in materia di censimento e ricognizione del rischio derivante dalla presenza di amianto;

d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell'amianto, con conferimento dell'amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso l'impianto regionale di trasformazione di cui all'art. 14".

La stessa Legge individua una serie di adempimenti che gravano su diversi dipartimenti:

1. Aggiornamento del "Piano di protezione dell'ambiente, di decantaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" adottato con il D.P.Reg. 27 dicembre 1995 (art. 4, comma 1, lettera a);
2. Censimento e mappatura dell'amianto (art. 3, comma 1, lettera c);
3. Elaborazione ed adozione del Piano comunale amianto da parte dei comuni (art. 4, comma 1, lettera b);
4. Elaborazione ed attivazione del Portale Informativo per la prevenzione del rischio amianto (art. 4, comma 1, lettera c);
5. Gestione (trattamento, aggregazione, classificazione) dei dati relativi all'amianto (art. 4, comma 1, lettera e);
6. Monitoraggio dei siti pubblici o ad utilizzo pubblico con maggior rischio sanitario per la popolazione (art. 4, comma 1, lettera f);
7. Coinvolgimento dei cittadini, anche in forma associata, sulle problematiche relative alla presenza ed alla contaminazione dell'amianto (art. 4, comma 1, lettera g);
8. Promozione di azioni di sostegno, economico, sanitario e psicologico ai soggetti affetti da patologie asbesto-correlate o esposti alle fibre di amianto (art. 4, comma 1, lettera h);
9. Raccolta trimestrale dei dati provinciali dei soggetti esposti ed ex esposti all'amianto e report annuale evidenziante l'andamento del fenomeno patologico correlato con la contaminazione da amianto in ogni ambito del territorio regionale (art. 5, comma 1);
10. Attivazione del Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto (art. 5, comma 2);
11. Istituzione del Registro dei lavoratori esposti all'amianto (art. 5, comma 9);
12. Istituzione e attivazione della Riunione regionale per la prevenzione del rischio amianto (art. 6, comma 1);
13. Elaborazione e adozione del Tariffario regionale amianto per le attività di competenza dei laboratori di analisi (art. 9, comma 1);
14. Elaborazione e adozione di Programmi pluriennali di prevenzione del rischio amianto (art. 11, comma 1);
15. Elaborazione e adozione del Protocollo sanitario regionale standardizzato per gli accertamenti sanitari in materia di amianto (art. 11, comma 1);

16. Elaborazione, adozione e avvio di *Programmi di intervento, sorveglianza periodica e prevenzione destinati anche ai soggetti esposti o ex esposti all'amianto ed a particolari ambiti territoriali caratterizzati da notevole presenza di amianto come Priolo, Biancavilla, San Filippo del Mela, Milazzo, Gela* (art. 11, comma 2);
17. Elaborazione, adozione e avvio di un *Piano biennale per la informazione della popolazione sulle patologie asbesto correlate, sulla normativa vigente in materia di inquinamento da amianto e sugli obblighi relativi* (art. 11, comma 3);
18. Avvio dell'attività di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalla legge (art.13, comma 1);
19. Adozione e avvio di un *Fondo destinato al finanziamento della rimozione e smaltimento dell'amianto con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali* (art. 13, comma 4).

Gli Obiettivi generali e specifici del Piano:

Gli obiettivi da raggiungere con la pianificazione regionale, e le azioni da avviare afferiscono, in analogia con quanto previsto a livello nazionale, a tre macro-aree relative a

- 1) tutela dell'ambiente;
- 2) tutela della salute;
- 3) aspetti di sicurezza del lavoro e previdenziali.

Tali macro-aree non vanno comunque considerate come compartimenti separati ma come elementi di un 'unicum' costituito dal Piano stesso, e per tale ragione devono essere messe in correlazione e gestite, per quanto possibile, in modo coordinato.

TUTELA DELL'AMBIENTE

La flora siciliana comprende oltre 3.250 piante vascolari, per la maggioranza angiosperme e circa 600 briofite (considerando specie e sottospecie ed includendo le forme esotiche naturalizzate), con una biodiversità fra le più alte di tutte le regioni d'Italia. In un simile contesto il tasso di endemismo raggiunge il 19% della somma complessiva delle entità botaniche sopra riportata, ed è pari al 41,50% del totale degli endemismi presenti in territorio italiano.

Per quanto riguarda l'analisi dello stato di rischio, dalle informazioni aggiornate al 2006, e includendo le nuove specie individuate sino a tale anno, risulta che il 27% dell'intera flora dell'isola (eccetto le Alghe ed i Licheni) è in qualche modo minacciato. Alcuni gruppi tassonomici, come muschi, epatiche e gimnosperme, mostrano inoltre una percentuale di taxa soggetti a minaccia superiore al 50% del totale relativo.

Anche la situazione del patrimonio vegetale in Sicilia desta qualche preoccupazione, tenuto conto altresì che 31 angiosperme e 4 pteridofite sono da ritenersi ormai estinte. Il paesaggio vegetale costituisce l'aspetto prevalente del paesaggio siciliano. La prima delle sue componenti è costituita dalla vegetazione semi-naturale e artificiale.

Per quanto riguarda i vincoli e le aree protette ricadenti sul soprassuolo forestale, il vincolo idrogeologico interessa gran parte della superficie forestale totale della Sicilia (l'89,38 %), riguardo la macrocategoria del bosco, esso è presente su una superficie pari a 229.087 ettari, mentre per le *altre terre boscate* interessa il 67,07 % (per una superficie pari a 54.906 ettari). La presenza di vincolo naturalistico sulle superfici boscate ricadenti in aree naturali protette, oppure in aree sottoposte a tutela per accordi o Iniziative Internazionali (aree Ramsar, siti Natura 2000), riguarda il 54,48 % della superficie forestale regionale, pari a 144.759 ha, e il 45,10 % della macrocategoria *altre terre boscate*, corrispondente a 36.924 ha.

L'*Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio* (INFC) 2005 indica inoltre la disponibilità al prelievo legnoso delle aree forestali intendendo per disponibili al prelievo una superficie forestale non soggetta a limitazioni significative delle attività selvicolturali dovute a norme o vincoli (es. riserve integrali) o cause di tipo fisico (aree inaccessibili). A livello nazionale l'81,3 % della superficie forestale totale risulta disponibile al prelievo legnoso. Per l'ambito territoriale siciliano l'aliquota di superficie boscata potenzialmente utilizzabile per la produzione di legname è pari a 234.318 ettari, corrispondente al 91,42 % dell'intera superficie boscata regionale. Relativamente alle *altre terre boscate*, la superficie interessata dalla disponibilità al prelievo risulta pari a 50.230 ha, corrispondenti al 61,35 % della categoria inventariata. Siffatti valori appaiono senz'altro eccessivi, considerato che buona parte delle aree forestali rivestono un elevato interesse naturalistico e conservazionistico.

Il numero totale di specie di vertebrati terrestri dell'isola ammonta a 228 specie, delle quali così suddivise: 43 mammiferi, 155 uccelli, 22 rettili e 8 anfibi. La nostra regione vanta ben 21 endemismi di vertebrati tra specie e sottospecie. I rettili, con 11 taxa, raggiungono il tasso di endemismo più elevato (circa il 50%) riguardo alle altre classi, invece i mammiferi presentano 3 specie endemiche, gli uccelli 3 e gli anfibi una.

Per quanto riguarda i grandi mammiferi invece, in Sicilia non sono presenti specie endemiche. Inoltre, la trasformazione del paesaggio e l'attività venatoria non adeguatamente regolamentata sono state causa dell'estinzione di alcune grandi specie, come il daino (ora reintrodotta), il capriolo, il cervo, il cinghiale (reintrodotta anch'esso), la lontra e il lupo.

Per quanto riguarda i chiroterti, nonostante le prime segnalazioni risalgano al 1900, a oggi, vengono presentate in una checklist ancora incompleta ben 20 specie di chiroterti.

Nella Regione Siciliana sono stati istituiti cinque parchi regionali (Alcantara, Etna, Madonie, Nebrodi, Sicani), che ricadono nelle province di Catania, Enna, Messina, Palermo e Agrigento, occupano una superficie di 229.511 ettari, pari al 7,2% della superficie regionale. Inoltre, sono state create 71 Riserve Naturali, che interessano tutte le nove Province, per una superficie complessiva di ha 65.397,04, pari al 3,3% della superficie regionale occupata dalle riserve.

Le aree marine protette istituite in Sicilia con Decreti del MATTM sono sei (Isola di Ustica, Isole Ciclopi, Isole Egadi, Capo Gallo - Isola delle Femmine e Plemmirio), ricadono nelle province di Palermo, Catania, Trapani, Agrigento e Siracusa e occupano una superficie protetta a mare pari a ha 79.309. Inoltre, sono in fase di istituzione altre o quattro aree marine (Isola di Pantelleria, Isole Eolie, Caolo Mliazzo e Pantania di Vendicari) e in fase di reperimento altre quattro aree marine (Grotte di Acicastello, Capo Passero, Stagnone di Marsala e Promontorio di Monte Cofano - Golfo di Custonaci).

In Sicilia risultano in atto designati:

- n. 118 Zone speciali di conservazione (ZSC) in forza del D.M. 21/12/2015;
- n. 105 SIC di cui alcuni anche ZPS contenuti nel 9° elenco aggiornato approvato dalla C.E.;
- n. 15 ZPS pubblicati sul sito web del MATTM;

per un totale di 238 siti della Rete Natura 2000 in Sicilia che coprono una superficie complessiva di ha 666.135 di cui 469.847 a terra e 169.288 in mare.

Inoltre, il territorio siciliano è interessato da 14 IBA (*Important Birds Areas*), individuate con i codici da IBA 152 a IBA 158, da IBA 162 a IBA168, con la esclusione dell'area IBA 165 e da IBA215, per una superficie pari a 442.401 ettari. Le IBA si estendono per il 76% a terra e per il restante 24% a mare.

In ultimo, in Sicilia sono state istituite due aree umide d'interesse internazionale aventi una superficie di 1.706 Ha, pari allo 0,06% della superficie regionale. Si tratta di due aree molto ricche di specie animali e importanti per la nidificazione e la migrazione dell'avifauna, quindi strategiche per la salvaguardia della biodiversità regionale ed internazionale.

Il Piano Regionale Amianto si pone l'obiettivo di dare risposte concrete e definitive al problema dell'amianto in Sicilia, ottemperando agli obblighi posti dalla normativa nazionale e tenendo conto delle indicazioni metodologiche contenute nella Legge n. 10/2014 "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto".

Con il piano la Regione intende promuovere una decisa campagna tesa alla bonifica degli ambienti di vita e di lavoro contaminati dalla presenza di amianto, per pervenire alla eliminazione dell'esposizione a tale sostanza e quindi del rischio. Per raggiungere tale obiettivo è necessario completare il quadro complessivo della conoscenza di base, trasferendo tali informazioni alla popolazione interessata e ai lavoratori operanti negli interventi di rimozione, trattamento e smaltimento, mediante azioni d'informazione, sensibilizzazione e formazione dei soggetti coinvolti dai rischi derivanti dall'esposizione alle fibre.

Il piano prevede, inoltre, azioni finalizzate al controllo (attraverso direttive per la vigilanza) delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro, fino alle fasi di smaltimento finale dei rifiuti e di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti.

Il Documento stilato dall'Ufficio Amianto intende dettare una strategia condivisa, orientata alla salute dei cittadini e dell'ambiente, per risolvere le problematiche ambientali derivanti dalla presenza dell'amianto nel territorio regionale, nel rispetto delle norme regionali e nazionali, in coerenza con gli indirizzi della pianificazione in materia di gestione dei rifiuti. Lo stesso documento definisce gli strumenti utili alla programmazione ed alla esecuzione degli interventi finalizzati alla eliminazione dell'amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro, con lo scopo di promuovere la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto.

In particolare, il Piano si prefigge il compito di definire le procedure per implementare le conoscenze di base relative alla presenza dell'amianto sul territorio regionale, oggi assolutamente carenti, per informare la popolazione e tutelare la salute pubblica, e poter programmare in modo adeguato i controlli e le attività di bonifica ed eventuale smaltimento, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore. Diventa fondamentale pertanto aggiornare il censimento e la mappatura dei siti con amianto, indicando le tempistiche entro le quali tale attività dovrà essere completata, per dare seguito a cascata ai correlati adempimenti.

La problematica inerente l'amianto è molto complessa dal momento che coinvolge aspetti sanitari, ambientali, economici e previdenziali e interessa tutto il territorio regionale dal momento che l'asbesto è stato utilizzato a livello industriale e civile in modo vasto e significativo.

Le azioni con cui la Regione Siciliana intende affrontare in modo efficace questa problematica consistono in una serie di attività volte a:

rafforzare sull'intero territorio, e specialmente nelle aree più critiche, il controllo sull'assoluto rispetto dei divieti di commercializzazione e riutilizzo di prodotti contenenti amianto;

individuare, mappare e caratterizzare le situazioni di rischio; attivare idonei interventi di messa in sicurezza e bonifica anche attraverso la previsione di risorse certe e adeguate, secondo il criterio della efficacia dei costi;

promuovere la ricerca su nuove tecniche per lo smaltimento dell'amianto, che assicurino un miglior rapporto costi-benefici rispetto agli attuali metodi;

intensificare l'informazione e la comunicazione nei riguardi del pubblico in generale e dei lavoratori sul rischio amianto.

L'Ufficio amianto ha avviato le operazioni di censimento, sulla base delle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 5 della L.R. 10/2014, con la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) regionale contenente una significativa mole di informazioni. Sono già state censite 244 scuole di ogni ordine e grado, 18 ospedali e case di cura, 93 uffici della pubblica amministrazione, 12 impianti sportivi, 13 edifici adibiti alla grande distribuzione commerciale, 9 cinema teatri e sale convegno, 9 luoghi di culto, 1063 edifici residenziali, 165 edifici agricoli e loro pertinenze, 162

edifici industriali e loro pertinenze. Inoltre, sono stati censiti 510 siti non catalogabili ai sensi del D.M. 18 marzo 2003, n. 101, per un totale di 2.298 segnalazioni.

Dalle dichiarazioni MUD 2015 emerge che in Sicilia si è verificata una produzione di rifiuti contenenti amianto nel 2014 pari a circa 6.700 tonnellate, che contribuiscono per lo 0,09% della produzione totale regionale di rifiuti speciali. Questi rifiuti sono tutti pericolosi, e incidono sulla produzione totale regionale di rifiuti speciali pericolosi per l'1,4%.

La maggiore produzione di rifiuti di amianto nella Regione Siciliana è ricompresa in due specifici codici CER:

- ✚ CER 170605 "materiali da costruzione contenenti amianto";
- ✚ CER 170601 "materiali isolanti contenenti amianto".

La restante produzione di rifiuti contenenti amianto riguardano i codici 150111 "imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose; 160212 "apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere" e 160111 "pastiglie per freni, contenenti amianto".

La tabella che segue (estrpolata dal Piano Amianto) elenca le diverse tipologie di rifiuti di amianto, identificandole in base al codice del Catasto Europeo dei Rifiuti (CER).

Categoria e/o attività generatrice di rifiuti	Descrizione	Codice CER
Materiali da costruzione	Materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinifici	17 06 05*
Attrezzature e mezzi di protezione individuale	Dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per bonifica di amianto contaminati da amianto	15 02 02*
Freni	Materiali d'attrito	16 01 11*
Materiali isolanti	Pannelli contenenti amianto, Coppelle contenenti amianto, Cufe e cartoni, Tessili in amianto, Materiali spruzzati, Stucchi, smalti, bitumi, colle, Guarnizioni, Altri materiali isolanti contenenti Amianto	17 06 01*
Contenitori a pressione	Contenitori a pressione contenenti amianto	15 01 11*
Apparecchiature fuori uso contenenti amianto	Apparecchiature fuori uso contenenti amianto	16 02 12*
Rifiuti da fabbricazione di cemento	Materiali incoerenti contenenti amianto da beneficiare anche di impianti produttivi dimesi: Polverini, Fango, Spazzatura, Stridi, Spezzoni	10 13 09*
Rifiuti da processi chimici da alogeni	Rifiuti da processi elettrolitici contenenti amianto	05 07 01*
Rifiuti di processi chimici inorganici	Rifiuti dalla lavorazione dell'amianto	06 13 04*
Materiali ottenuti da trattamenti	Materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A. stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0,6	19 03 06*
Materiali ottenuti da trattamenti	Materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A. stabilizzati con indice di rilascio maggiore uguale a 0,6	19 03 04*

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the page]

Il Piano prevede che la gestione dei rifiuti contenenti amianto debba conformarsi ai seguenti principi generali:

1. Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti contenenti amianto sono sottoposte alle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06, nonché alla disciplina specifica relativa all'amianto;
2. Le modalità tecniche con cui effettuare il deposito temporaneo devono essere disciplinate nell'ambito del piano di lavoro e/a progetto di bonifica;
3. Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate;
4. L'allontanamento dall'area di lavoro, l'utilizzo di rivestimenti incapsulanti e l'imballaggio deve avvenire adottando le disposizioni e precauzioni previste dai decreti del Ministero della sanità: 6 settembre 1994, 26 ottobre 1995 e 20 agosto 1999;
5. Le norme tecniche per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto - sono quelle previste dalla Deliberazione del Comitato dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 30 marzo 2004, n. 01;
6. Al trasporto di rifiuti contenenti amianto si applicano integralmente le disposizioni vigenti in materia di trasporto di rifiuti. Come stabilito dalla Decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 19 dicembre 2002, punto 2.3.3, e dal Decreto Ministeriale 27 settembre 2010; i RCA individuati con il codice 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) e costituiti, in particolare, da materiali edili contenenti amianto in matrici cementizie e resinoidi, possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti prove;
7. I RCA che dopo il trattamento presentano un indice di rilascio (i.r.) maggiore/uguale a 0,6, sono da ritenersi parzialmente stabilizzati, pertanto, qualora non sottoposti ad ulteriore trattamento, vanno avviati a discariche per rifiuti pericolosi;
8. I RCA che dopo il trattamento presentano un i.r. inferiore a 0,5 sono da ritenersi stabilizzati e pertanto potranno essere smaltiti in discarica secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 27 settembre 2010.

Lo stesso Piano prevede che la ricopertura dei rifiuti contenenti amianto debba avvenire con le seguenti modalità:

1. Le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto (discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi) devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee. Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione del R.C.A. abbancati. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali

materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costruire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Inoltre la messa in opera della copertura giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero;

2. Dovranno essere poste particolari cautele per evitare, durante le fasi di ricopertura, la rottura degli involucri protettivi e la dispersione da parte del vento di polveri provenienti dai sacchi e dagli involucri;
3. Per la copertura finale dovrà essere operato il recupero al verde dell'area di discarica che in seguito non potrà mai più essere interessata da opere di escavazione ancorché superficiale.

e che i metodi per il trattamento dei rifiuti contenenti amianto vengono suddivisi in due categorie:

- A. Trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei R.C.A. senza modificare la struttura cristallochimica dell'amianto o modificandola in modo parziale;

Tipologia di trattamento	Effetto	Destinazione materiale ottenuto
Stabilizzazione/solidificazione in matrice organica o inorganica stabile non reattiva.	Riduzione del rilascio di fibre	Discarica
Incapsulamento		
Modificazione parziale della struttura cristallochimica		

- B. Trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto. I materiali finali derivati da tali trattamenti sono destinati al riutilizzo come materia prima (qualora rispettino i requisiti di cui all'allegata 3 al decreto).

Tipologia di trattamento	Effetto	Destinazione materiale ottenuto
Modificazione chimica	Trasformazione totale delle fibre di amianto	Riutilizzo come materia prima
Modificazione meccanochimica		
Lipificazione		
Vetificazione		
Vetroceramizzazione		
Mitizzazione pirolitica		
Produzione di elosol		
Ceramizzazione		

Il Piano stabilisce che i rifiuti di amianto (o contenenti amianto) possono essere conferiti unicamente in discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata oppure in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata, nella quale possono

essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento (stabilizzazione-solidificazione in matrici stabili e non reattive, incapsulamento, trattamento con modificazione della struttura cristallina), finalizzati al contenimento del potenziale inquinante.

Impianto	Tipologia rifiuto
Discarica per rifiuti non pericolosi	Materiali da costruzione contenenti amianto (purché non fortemente alterati)
Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata, o dotata di cella monodedicata	Rifiuti individuati dal codice CER 170605
	Rifiuti sottoposti a processi di trattamento ai sensi del D.M. n. 248/2004 e conformi alla tabella 1 dell'Allegato 2: contenuto di amianto in peso < 30%; densità apparente > 2 g/cm ³ ; densità relativa > 50%; indice di rilascio < 0,6.
Discarica per rifiuti pericolosi dedicata, o dotata di cella dedicata	Tutti i rifiuti di amianto

Il Piano prevede, inoltre, che i materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano completamente la struttura cristallografica dell'amianto e nei quali sia provata, attraverso le prove di cui all'Allegato 3 al Decreto, l'assenza di amianto, sono di norma utilizzati come materia prima; mentre i rifiuti contenenti amianto possono avere le destinazioni di cui alla tabella di seguito riportata (estrapolata dal Piano amianto).

Descrizione attività produttiva di riferimento	Tipologia	Quantità di rifiuti (t/anno)	Destino CER
Mantenimento	Materiali edili/edilizi	Non pericolosi	17 65 99
Manutenzione e lavori di ripristino edili/edilizi	Dispositivi di protezione individuali e altri materiali prodotti per l'edilizia e l'edilizia pubblica (di natura)	*	15 43 40
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 41
	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 42
	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 43
	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 44
	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 45
	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 46
	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 47
	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 48
	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 49
	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 50
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 51
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 52
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 53
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 54
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 55
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 56
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 57
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 58
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 59
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 60
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 61
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 62
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 63
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 64
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 65
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 66
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 67
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 68
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 69
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 70
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 71
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 72
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 73
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 74
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 75
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 76
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 77
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 78
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 79
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 80
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 81
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 82
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 83
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 84
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 85
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 86
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 87
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 88
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 89
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 90
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 91
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 92
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 93
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 94
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 95
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 96
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 97
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 98
Manutenzione edili/edilizi	Materiali edili/edilizi	Pericolosi	15 43 99

Altro obiettivo che intende perseguire il Piano riguarda la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie alternative all'utilizzo dell'amianto. Gli argomenti più rilevanti in questo campo sono legati allo sviluppo delle tecniche di inertiizzazione/vetrificazione, di tecniche di analisi, protezione e bonifica dalle fibrille (microfibre), corrette tecniche analitiche di laboratorio per l'analisi dei campioni di suolo potenzialmente contaminati da amianto nonché per l'individuazione dei limiti ammissibili nei suoli e nelle acque con particolare riferimento agli impianti di distribuzione dell'acqua potabile.

Lo stesso Piano, infine, prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore l'Ufficio amianto, con il supporto di Arpa Sicilia, del Dipartimento dell'Acqua edei Rifiuti e del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, predisporrà delle Linee Guida regionali per regolamentare le "Procedure semplificate per la raccolta e lo smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi". Le Linee Guida individueranno (almeno) il campo di applicazione delle procedure semplificate e la tipologia delle imprese interessate (comprese, quando possibile, le municipalizzate), e saranno integrate da apposita modulistica esplicativa (indicazioni metodologiche, notifica preliminare, piano di lavoro semplificato, scheda annuale di monitoraggio, etc.). Le procedure semplificate potranno regolamentare la rimozione di materiali con amianto ancora in opera o la raccolta di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto, con le modalità (tipologie e quantità) previste dalla normativa, che potrà essere effettuata anche da imprese non "specializzate", da sottoporre eventualmente a preventiva e specifica formazione. Il trasporto in relativa discarica dovrà essere attuato per mezzo di imprese autorizzate, (anche le municipalizzate, se iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali).

LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

Nei Piano trasmesso a questa Commissione non emerge alcuno studio d'incidenza nonostante lo stesso Piano interessa l'intero territorio regionale, per cui non è da escludere che coinvolga opere che ricadono all'interno di SIC, ZPS, ZSC, IBA, e aree umide di interesse nazionale.

Lo stesso Piano, pertanto, non affronta gli eventuali impatti significativi che potrebbero avere i siti contaminati da amianto sugli habitat individuati dalla Rete Natura 2000 compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Non vengono neanche analizzati i gli impatti secondari, cumulativi, sinergici, permanenti e temporanei, positivi e negativi. Di conseguenza, non vengono indicate le eventuali misure di mitigazione e compensazione da adottare per ridurre, se non abbattere, detti impatti negativi e non vengono prospettati scenari alternativi.

Il Piano Amianto non esplicita le motivazioni per cui non si rende necessaria la Valutazione d'incidenza.

TUTELA DELLA SALUTE

Il Piano affronta anche gli effetti sulla salute, riconducibili alle fibre di asbesto che inalate provano gravi patologie dell'apparato respiratorio (l'asbestosi, il tumore maligno del polmone e della laringe e il mesotelioma pleurico) e neoplasie a carico di altri organi, il mesotelioma peritoneale, pericardico e della tunica vaginale del testicolo, e il tumore maligno dell'ovaio.

Le stesse, inoltre, causano patologie benigne quali placche pleuriche e inspessimenti pleurici diffusi.

Le malattie legate alle fibre di amianto colpiscono maggiormente la popolazione maschile e il settore maggiormente coinvolto è l'edilizia.

Alcune patologie, causate dall'esposizione all'amianto, sono riconosciute dall'INAIL ai sensi del D.P.R. n. 1124/1985 e del D.M. 09.04.2008.

Per migliorare la conoscenza delle patologie collegate all'amianto e il loro impatto sul territorio, e per coordinare gli interventi di competenza in materia di prevenzione e tutela, è stato costituito, presso il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, un *Coordinamento tecnico operativo* tra le strutture coinvolte per materia:

- ❖ Servizio Medicina del Lavoro;
- ❖ Servizio Osservatorio Epidemiologico;
- ❖ Servizio Promozione della Salute.

In conformità con quanto previsto dal *Piano Nazionale Amianto*, il Piano regionale deve occuparsi dei diversi aspetti che concorrono alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione sia dal punto di vista della sanità pubblica che da quello della clinica. I settori di intervento che il Piano intende affrontare sono essenzialmente:

- ❖ epidemiologia;
- ❖ valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria;
- ❖ ricerca di base e clinica.

Per garantire un approccio globale di promozione della salute che tenga conto di tutti i fattori di rischio che incidono sul territorio La Regione Siciliana ha avviato il *Piano Regionale della Prevenzione* che include programmi di sorveglianza e contrasto sui fattori di rischio comportamentali per alcuni stili di vita (fumo). Il piano si pone i seguenti obiettivi: il potenziamento di campagne di promozione della salute nel campo del contrasto a fumo (specie quello passivo in età evolutiva), fattore di rischio modificabile che concorre alla diffusione delle malattie croniche (tumoriali e non) ed incrementa il rischio derivante dal fattore ambientale; la razionalizzazione dell'offerta territoriale diagnostico-assistenziale.

TUTELA PREVIDENZIALE E SICUREZZA DEL LAVORO

L'ultimo capitolo del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto riguarda la macro-area della sicurezza del lavoro e tutela previdenziale.

In questo capitolo viene sviluppato il registro dei lavoratori esposti all'amianto previsto dall'art. 5, comma 9, della L.R. n. 10/2014, viene trattato il Piano nazionale dell'amianto ed elencati alcuni principi generali legati agli aspetti informativi e comunicativi in materia di contrasto alle patologie asbesto-correlate.

STRUMENTI ECONOMICI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PIANO

Gli interventi finanziari e gli strumenti economici previsti dalla programmazione regionale in coerenza con gli indirizzi del presente piano.

1. L'art. 10 della l.r. 10/2014, stabilisce che l'Assessore Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità prepara un bando per la "concessione di contributi ai comuni, singoli o associati, finalizzato alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all'impianto di trasformazione di cui all'art. 14 dei manufatti in amianto presenti nei siti, negli impianti, negli edifici e nei mezzi, pubblici e privati. I comuni provvedono in conseguenza secondo le direttive del proprio Piano comunale amianto, sotto la vigilanza dell'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile". La relativa dotazione finanziaria, fissata dall'art. 16, comma 3, della stessa legge, è pari a 10 milioni di euro
2. L'art. 14 della l.r. 10/2014 prevede la realizzazione di un impianto di trasformazione dell'amianto in sostanza inerte da attivare a servizio di tutti gli ambiti territoriali. Per la realizzazione di tale impianto la legge autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2014, cui si provvede con le risorse della linea di intervento 05 del P.A.C. Nuove azioni regionali.
3. La legge di stabilità 2015 prevede uno stanziamento di 12 milioni di euro nel triennio 2015-2017 per le bonifiche dell'amianto nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) contaminati dall'amianto.
4. La delibera CIPE n. 6 del 28/01/2015, prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per la realizzazione del programma di interventi per lo smaltimento dell'amianto e dell'eternit nei comuni della Valle del Belice.

COORDINAMENTO, MONITORAGGIO VERIFICA E REVISIONE

Coordinamento

L'amministrazione regionale, nelle sue articolazioni, assicura l'integrazione e la coerenza delle misure previste dal presente documento, e dei relativi interventi attuativi, con gli interventi previsti dagli altri strumenti di pianificazione regionali e locali che regolano i vari settori (ambiente, energia, trasporti, sanità, sviluppo, ecc.).

Monitoraggio

Il meccanismo del "monitoraggio" ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per valutare funzionalità ed efficacia della pianificazione regionale, e pertanto prevede l'analisi dell'attuazione delle misure di piano e la valutazione dello stato della qualità dell'ambiente. A tale scopo il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, in collaborazione con gli altri dipartimenti interessati e le amministrazioni locali, e con il supporto di Arpa Sicilia, predispone annualmente un rapporto di monitoraggio contenente, per ogni misura del piano, informazioni circa:

- lo stato di attuazione della misura;
- eventuali ostacoli amministrativi, finanziari o tecnici emersi;
- azioni correttive intraprese o da intraprendere;
- l'elaborazione di indicatori di riferimento.

Il rapporto, inoltre, deve contenere una valutazione dello stato di attuazione della pianificazione regionale e una sintesi delle principali problematiche emerse.

Verifica

L'Ufficio ambiente del Dipartimento regionale della protezione civile, acquisite tutte le informazioni necessarie dagli Assessorati regionali per la salute, per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per il territorio e l'ambiente, per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, e dai comuni, trasmette ogni due anni, entro il 30 aprile, una relazione alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea Regionale Siciliana con la quale chiarisce i costi sostenuti ed i risultati ottenuti in attuazione della presente legge per ciò che concerne la prevenzione e tutela della salute, la bonifica, smaltimento e trattamento dell'amianto proveniente dai siti, impianti, edifici e mezzi, pubblici e privati, il sostegno alla ricerca medica e scientifica ed ai programmi di informazione e coinvolgimento delle comunità locali interessate nonché le criticità emerse in attuazione della presente legge.

Revisione

Il piano sarà oggetto di verifica ed aggiornamento continui, in funzione del miglioramento delle conoscenze e dei processi connessi, nonché di eventuali modifiche rilevanti che potranno verificarsi nel territorio, sulla base dei quali la Regione interverrà per individuare le eventuali soluzioni più idonee a una corretta gestione della tematica amianto, nel rispetto dell'obiettivo generale di protezione della salute dei cittadini e dell'equilibrio degli ecosistemi. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), la revisione del piano avverrà con scadenza quinquennale.

Considerazioni conclusive sul Piano

Preso atto dei contributi inoltrati a questo Assessorato (Autorità Competente) e al Dipartimento della Protezione Civile (Autorità Procedente) da parte di S.C.M.A., individuati dall'Autorità Competente in collaborazione con l'Autorità Proponente;

Preso atto delle controdeduzioni dell'Autorità Procedente ai rilievi formulati da S.C.M.A. Inoltrate con nota prot. n. 13490 del 07.03.2017 (prot. A.R.T.A. n.18156 del 09.03.2017);

Preso atto delle integrazioni inoltrate dal Dipartimento di Protezione Civile, giusta nota prot. n. 26462 del 29.05.2018 (prot. A.R.T.A. n.33597 del 29.05.2018), con le quali si dà riscontro alle criticità sollevate da questa Commissione.

Il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto costituisce lo studio fondamentale e necessario per la difesa dai pericoli derivanti dall'amianto nel territorio della Sicilia e si pone come obiettivo quello di ottemperare agli obblighi posti dalla normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento alla Legge n. 10 del 29.04.2014. Lo stesso Piano, pertanto, va valutato in uno agli altri atti di pianificazione, ivi compreso il Piano regionale dei Rifiuti speciali.

Il Piano redatto dall'Ufficio Amianto non dà una mappatura completa dei manufatti contenenti amianto, visto che il censimento non è stato ancora completato, tanto che lo stesso Ufficio ritiene necessario ricorrere alla mappatura delle coperture in cemento-amianto tramite telerilevamento aereo e per gli altri materiali e manufatti contenenti amianto ad un censimento per gradi, in funzione della valutazione del maggiore, o minore, potenziale rischio per la salute e l'ambiente. In particolare, non risulta ancora censita la presenza di materiale contenente amianto (MCA) presso i siti industriali attivi e/o dismessi, per cui non è possibile definire le priorità di bonifica. In tale ottica sono meritevoli di attenzione gli edifici industriali abbandonati ed in attesa di demolizione visto che numerosi siti industriali abbandonati erano provvisti di estese coperture in eternit che oggi risultano fortemente deteriorate, e pertanto vanno considerate quale probabile causa di rilascio di fibre nell'atmosfera e di inquinamento del suolo. Tuttavia, non è da escludere nemmeno la presenza di MCA in siti ancora attivi, tra i quali si possono ricomprendere *grandi impianti industriali e impianti a pressione*.

Il Piano si limita ad elencare i principi generali per la gestione dei rifiuti contenenti amianto senza indicare le modalità specifiche di bonifica e smaltimento di detti rifiuti, una volta che l'elemento è stato individuato e qualificato pericoloso.

Il Piano si limita a indicare come obiettivo, anche quello dell'impiego di tecnologie alternative allo smaltimento in discarica, senza indicare, però, le nuove tecnologie che intende adottare e le ricadute positive che queste hanno sull'ambiente.

Il Piano, infine, prevede l'emanazione di linee guida per le "procedure semplificate per la raccolta e lo smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o

rasinoide, quanto queste andrebbero, ricomprese e coordinate con il presente, Piano e non rinviate a un successivo momento.

Il Piano affronta, altresì, gli aspetti legati alla tutela della salute e alla sicurezza del lavoro e alla tutela previdenziale e si conclude con gli aspetti finanziari e i controlli nella fase attuativa.

Il Piano trasmesso a questa Commissione più che un Rapporto Ambientale Preliminare, si può qualificare come un piano che traccia le "linee guida" da seguire per la decontaminazione, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto nel territorio Siciliano; visto che lo stesso, nonostante le integrazioni fornite dall'Autorità Procedente su formale richiesta di questa Commissione, non dà tutte le informazioni previste dall'allegato I al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Conclusioni

Alla luce di tutto quanto precede, acquisita e valutata la documentazione presentata dall'autorità procedente, le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e preso atto della risposta alle osservazioni da parte dell'Autorità Procedente:

Visto il verbale di riunione tenutosi il 25 ottobre 2016 presso il Dipartimento della Protezione Civile - Servizio S.6 - Ufficio Amianto da dove emerge che il rappresentante di questo Assessorato, in riferimento alla presente procedura, ha evidenziato che *il Piano in argomento come di norma dovrà essere sottoposto alla procedura di VAS di cui al D. Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e che lo stesso comunque costituisce uno stralcio al Piano dei rifiuti speciali. Inoltre chiede che l'Ufficio Amianto integri il Piano con una relazione di cui al DPRS del 23 del 2014, pubblicato nella GURS n°39 del 19/09/2014 che regola la procedura di VAS in ambito regionale .. (omissis) ...*

Considerato che:

- La VAS ha lo scopo di valutare gli effetti determinati dai piani e programmi sull'ambiente onde promuovere uno sviluppo sostenibile e garantire un elevato livello di protezione ambientale, integrando considerazioni di natura ambientale nei piani o programmi al fine di valutare gli effetti sull'ambiente, prima della loro approvazione, durante il loro periodo di validità e la termine degli stessi;
- a norma dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto disposto al terzo comma dello stesso articolo, *viene fatta una valutazione per tutti i piani e programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscano il quadro*

di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, e successive modificazioni.

- Il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto sarà attuato nei prossimi anni e si pone come obiettivo di dare risposte concrete e definitive al problema dell'amianto presente in Sicilia;
- lo stesso Piano non contempla progetti definitivi delle opere di bonifica da eseguire;
- Il Piano, non indica i siti ove attualmente potere smaltire i rifiuti da amianto, e non indica le modalità specifiche di bonifica e smaltimento di detti rifiuti, limitandosi ad esplicitare i principi generali;
- Il Piano non descrive alcuna azione cumulativa e sinergica con altri piani attinenti, quali ad esempio il Piano regionale dei rifiuti speciali, del quale il Piano di gestione dei rifiuti di amianto dovrà costituire uno stralcio;
- la caratterizzazione dello stato dell'ambiente è stata effettuata in base a dati disponibili in ambito regionale;
- Il punto 5.3.3. del Piano stabilisce che *"Nella more dell'adozione formale del Piano di gestione dei rifiuti di amianto l'Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale della Protezione civile predisporrà, entro 30 giorni dall'approvazione del presente piano e con il supporto del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e di Arpa Sicilia, un Programma d'emergenza per lo smaltimento dei rifiuti di amianto che sarà adottato con procedure d'urgenza per fronteggiare l'attuale carenza di impianti sul territorio regionale."*;
- il Piano non esplicita le motivazioni per cui non si rende necessaria la Valutazione d'incidenza.

Valutato che:

- ✓ Il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, ancora ad un livello non completamente definito;

- ✓ Il Piano traccia le "linee guida" da seguire per la decontaminazione, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto nel territorio Siciliano e non da tutte le informazioni previste dall'allegato I al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- ✓ Il Piano interessa l'intero territorio regionale (pertanto non può qualificarsi come relativo a piccole aree) e non può intendersi una modifica minore di un precedente piano, per cui è evidente l'esclusione dalla riconduzione alla fattispecie di cui all'art.5, commi 3 e 3bis, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ✓ Il medesimo Piano, pertanto, rientra tra quelli di cui all'art. 6, comma 1 e comma 2 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., poiché è stato elaborato anche ai fini della "valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente" e "per il settore della gestione dei rifiuti", e perché definisce "il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque, la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto";
- ✓ non è stato ancora individuato da parte dell'Assessore Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità il sito idoneo alla realizzazione dell'impianto di trasformazione dell'amianto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 10/2014.

Considerati e Valutati i contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) e le successive controdeduzioni presentate dall'Autorità Procedente;

Considerate e Valutate le criticità sollevate da questa Commissione nella seduta del 19.04.2018, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Autorità Procedente;

Considerato e Valutato che il Piano de quo, in realtà, costituisce una nuova programmazione relativa alle modalità di gestione dei rifiuti, ex art. 6, comma 2, lettera a, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato e Valutato che la conclusione del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS risulta vincolata *ex lege* (art. 6, D. Lgs n. 152/2006), non residuando margine alcuno per scelte tecnico discrezionali in capo a questa Commissione;

Considerato e Valutato che il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS, non già a verifica di assoggettabilità, essendo contemplato lo screening ex art 6, comma 3, D.Lgs 152/2006, per le modifiche minori dei Piani di Gestione dei Rifiuti;

Considerato e Valutato che sottoporre il Piano de quo alla procedura di VAS può costituire, anche, l'opportunità per interessare le ulteriori istituzioni ambientali eventualmente non coinvolte nel procedimento, quali ad esempio il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Per quanto sopra considerato e valutato, questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, è del

PARERE

che non può essere considerata esperita la procedura di verifica ai sensi dell'art.12, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per cui il Piano di protezione dell'ambiente, di decantaminazione, di smaltimento e di bonifica, al fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, va sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.), invitando il Dipartimento di Protezione Civile – Ufficio Amianto – ad avviare il procedimento ex art. 13 comma 1 del medesimo D.Lgs, trasmettendo al competente servizio del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato, il Rapporto Ambientale e il relativo Questionario di Consultazione, con le seguenti condizioni:


1. analizzare le coerenze e le conflittualità esistenti fra il Piano di protezione dell'ambiente, di decantaminazione, di smaltimento e di bonifica, al fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e gli altri strumenti della pianificazione regionale, con particolare riguardo al Piano di Gestione dei Rifiuti da amianto, sebbene non formalmente adottato;
2. valutare i possibili impatti significativi e/o negativi affrontando e prendendo in considerazione gli eventuali interventi di mitigazione e compensazione;
3. prevedere gli interventi volti a ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla bonifica dei materiali contenenti amianto (MCA);
4. il piano di monitoraggio ambientale (PMA) si dovrà caratterizzare per il raccordo con il sistema complessivo di monitoraggio delle politiche ambientali e territoriali;
5. implementare il Piano de quo con la procedura di V.inc.A., da ricomprendersi in uno e nella V.A.S., a norma dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 357/1997, qualora lo stesso potrebbe interessare aree che ricadono nelle Rete di Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC).

Si raccomanda all'Autorità Procedente di coinvolgere nel procedimento di VAS ex art 13 e seguenti del D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale soggetto competente in materia ambientale (S.E.M.A.), non essendo stato lo stesso coinvolto nella fase di consultazione ex art. 12 dell'appena citato decreto legislativo.

Il presente giudizio è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

I Commissari:

1. FONTE ALBERTO F. MARIA - Presidente
2. BONACCORSO ANGELO



3. CANNAVO' FRANCESCO

Comodo Salerno

4. CASCONE SANTI MARIA

5. CILUFFO PIETRO QUIRINO

6. DI SALVO BARTOLOMEO

Bartolomeo Di Salvo

7. DOLCE FERDINANDO

8. FAMA FABIO

9. LA BARBERA CARMEN

10. LANZA ANGELA

11. LANZA CHIARA

12. LEONE VALERIA

Valeria Leone

13. LIPARI PIETRO

Pietro Lipari

14. LO BIONDO MASSIMILIANO

15. MARTORANA M. ASSUNTA

Maria Assunta Martorana

16. MONTALBANO FRANCESCO

17. MONTALBANO LUIGI

Luigi Montalbano

18. MONTI DANIELE

19. PAMPALONE SALVATORE

20. PUCCIO SALVO

Salvo Puccio

21. RICCO DAVIDE

Davide Ricco

22. RIZZO CLAUDIO

23. SCIMONE ALESSIA

24. SCIORTINO ELEONORA

25. TOMASINO MARIA CHIARA

26. VELLA PIETRO

27. VERSACI BENEDETTO

